



# COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **4**      Data: **30/01/2023**

**OGGETTO:** COSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BERTINORO E SANTA SOFIA.

L'anno **Duemilaventitre** nel mese di **Gennaio** il giorno **Trenta**, alle ore **18:15**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	FELICE MARIO	S
ZANCHINI MATTEO	S	FALANCIA FRANCO	S
GUIDI ISABEL	S	ROSSI VALENTINA	S
MARIANINI ILARIA	S	CASTAGNOLI SILVIO	G
PINI GOFFREDO	S		
BELLINI LORENZO (da remoto)	S		
ANAGNI TOMMASO	G		
NUZZOLO GABRIELE	S		
BIONDI MARIA	S	TOTALE PRESENTI 11	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **PUPILLO MARCELLO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **PINI GOFFREDO, ROSSI VALENTINA, NUZZOLO GABRIELE**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che l'art. 30 del T.U.E.L. (d.lgs 267/2000) consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 comma 3 del TUEL e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 prevedono la possibilità per i Comuni - le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'AGES (Agenzia dell'Albo dei Segretari comunali, presso la Prefettura) - di stipulare tra loro convenzioni per la gestione associata del Segretario Comunale;
- che la ex AGES ha disciplinato - con deliberazioni n. 150/1999 e 164/2000 - la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- che le predette convenzioni stipulate fra i Comuni devono stabilire almeno:
  - le modalità di espletamento del servizio;
  - il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario;
  - la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario;
  - la durata della convenzione;
  - la possibilità di recesso da parte dei comuni;
  - i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art.16 ter comma 11 del D.L. n. 162/2019 (convertito con Legge n. 8/2020) ed il decreto attuativo D.M. 21.10.2020, hanno approvato e disciplinato i nuovi criteri di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata;
- che il rapporto di lavoro con il Segretario comunale è disciplinato dai vigenti CCNL segretari (CCNL 16.05.2001 e CCNL 17.12.2020), cui si fa riferimento per ogni aspetto avente attinenza con la gestione giuridica ed economica del segretario comunale.

### ATTESO che Il Comune di Santa Sofia:

- **con la deliberazione consiliare n.67 del 29.12.2021** - ha approvato di costituire la convenzione di segreteria associata con il Comune di Forlimpopoli (comune capofila), la quale ha preso avvio dal 17.01.2022, con l'entrata in servizio del segretario titolare della convenzione, dott. Marcello Pupillo.
- **con la deliberazione consiliare precedente a questa, avente immediata esecuzione** - ha approvato lo scioglimento anticipato della convenzione di segreteria tra i Comuni di Forlimpopoli e di Santa Sofia, come previsto dall'art.3 della medesima convenzione, per le motivazioni espresse nella medesima deliberazione.
- **ha convenuto con il Comune di Bertinoro di costituire una nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Bertinoro (capofila) e di Santa Sofia**, da fare decorrere trascorsi almeno 30 giorni dall'atto di scioglimento della convenzione di segreteria tra Forlimpopoli e

## Santa Sofia

RITENUTO che la gestione in forma associata unitaria del Segretario generale tra i Comuni di BERTINORO E SANTA SOFIA possa contribuire all'economicità, all'efficienza e all'efficacia dell'attività istituzionale ed amministrativa dei Comuni medesimi, in un'ottica di reciproca collaborazione;

RILEVATO che al 31.12.2022, il Comune di BERTINORO conta una popolazione residente di 11069 abitanti e il Comune di Santa Sofia conta una popolazione residente di 4057 abitanti, e che, conseguentemente, la costituenda sede di segreteria convenzionata conta un **numero di abitanti superiore a 10.000**;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:

- sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole dal Responsabile Settore Affari Generali;
- sotto il profilo della regolarità contabile favorevole dal Responsabile Settore Finanziario;

*Sentita la discussione, sinteticamente di seguito riportata:*

### **Sindaco VALBONESI DANIELE:**

*Punto n. 3 e il punto n. 4 che non votiamo assieme, ma è solo per dire che fanno parte della stessa questione, Punto n. 3: "Scioglimento anticipato della Convenzione di Segreteria Associata tra i Comuni di Forlimpopoli e Santa Sofia". Il punto n. 4 è: "Costituzione della Convenzione di Segreteria Associata tra i Comuni di Bertinoro e di Santa Sofia".*

*Sapete noi con il Segretario Dott. Pupillo, con il Comune di Forlimpopoli, che è il Capofila, abbiamo la Convenzione sulla Segreteria e oggi siamo qui per lo scioglimento e per la costituzione di una nuova Convenzione, per quanto ci riguarda direi, "tecnicamente non cambia nulla", nel senso che continuiamo il rapporto positivo che sta andando avanti oramai da 1 anno e un po' con il Segretario, cambia il Comune Capofila, devo dire che in questi mesi, abbiamo provato anche ad ampliare la Convenzione, forse è meglio "una Convenzione a due per noi, piuttosto che a tre", però, adesso a parte quello, non abbiamo avuto problemi fra Comuni e nel frattempo però è uscita una convenzione... un bando, da parte del Comune di Bertinoro e il Segretario ha aderito al bando, anche con i Sindaci coinvolti informati della cosa, quindi non è una cosa strana, ha fatto una scelta diversa che sostanzialmente in un qualche modo abbiamo condiviso tutti assieme e per quanto ci riguarda, cambia poco, forse abbiamo un 2% di risparmio...nel senso che nelle convenzioni c'è un Capofila che ha una quota più alta, e l'altro, gli altri Comuni che hanno la quota più bassa, noi oggi andremo a 60% e 40%, che è ben proporzionata tra Bertinoro e Santa Sofia, insomma, mi sembra, per quanto ci riguarda non ci sono problemi. Quindi questo è il tema, direi che il Segretario se vuole commentare la cosa, insomma, ok, grazie.*

### **Segretario Dott. PUPILLO MARCELLO:**

*Soltanto per precisare che sono due Delibere che si votano con l'immediata esecuzione, la prima Delibera, diciamo è uno scioglimento anticipato, che era previsto nella Convenzione, perché è una Convenzione fra Uffici, come si fanno per i vari Servizi, questo è nella Convenzione tra due Comuni per la condivisione del Segretario Comunale, questa Convenzione nella stessa Convenzione, è previsto lo scioglimento anticipato, che è una opzione che adotta Santa Sofia, dopo di che, parte l'altra Convenzione, il punto successivo che si approva con Bertinoro. C'è già l'Agenzia dei Segretari*

*presso la Prefettura di Bologna che è informata, l'unica cosa si aggiunge a questa Delibera, come precisazione, chela decorrenza dello scioglimento e dell'avvio della nuova Convenzione, sarà dal 1 Aprile, mentre, avevamo facoltà di scioglierla nei 30 giorni, almeno nei 30 giorni, quindi scattava il 5 di Marzo, quindi si prende qualche settimana in più per chiudere il rapporto mio con il Comune di Forlimpopoli; quindi è questo un dettaglio che era giusto chiarissi al Consiglio, proprio aggiungerei una sorta di Emendamento per fare diciamo correttamente, che si vota (l'ho scritto adesso): "dare atto che i Comuni interessati, hanno convenuto l'effetto dello scioglimento e l'avvio della nuova Convenzione a far data da 1 Aprile 2023"; questa è un'aggiunta che io chiedo di votare, che farò come Emendamento alla Delibera in modo che non ci siano problemi da parte della Prefettura che non si vedeva la data, significa che non vuole che la sciogla automaticamente il 5 di Marzo, quindi chiedo al Sindaco Presidente di mettere in votazione questo Emendamento che ho appena letto, e poi dopo che si approva questo Emendamento, si approva anche il testo definitivo solo di questa Delibera, chiaramente.*

**Sindaco VALBONESI DANIELE:**

*Ok, per quanto mi riguarda non ci sono problemi, è un accordo fra le parti, insomma, quindi ... pongo in votazione appunto questa precisazione con questo Emendamento che prevede sostanzialmente di inserire chela Convenzione viene sciolta e la data per lo scioglimento è il 1 Aprile. Ok, chi è favorevole a questo? Chi si astiene? Chi è contrario? Unanime anche Lorenzo Bellini (da remoto).*

*Metto in votazione il punto n. 3 "Scioglimento anticipato della Convenzione di Segreteria Associata tra i Comuni di Forlimpopoli e Santa Sofia": chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Unanime.*

*Immediata eseguibilità: chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Unanime anche qui anche Bellini (da remoto), tutti favorevoli.*

*Il punto n. 4, che è conseguente a questo, di cui abbiamo già parlato, "Costituzione della Convenzione di Segreteria Associata tra i Comuni di Bertinoro e di Santa Sofia", non so se ci sono altri commenti, non ci sono anche questo lo metto in votazione: chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Unanime.*

*Immediata eseguibilità: chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Tutti favorevoli.*

Con voti unanimi espressi in forma palese

## **DELIBERA**

1. **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione con cui viene disciplinata la sede di **segreteria convenzionata tra i Comuni di Bertinoro e di Santa Sofia** (Provincia di Forlì-Cesena), il cui contenuto è conforme alla normativa di cui al D.L. 162/2019 ed al D.M. 21.10.2020 - allegato alla presente sub A, come parte integrante e sostanziale;
2. **DARE ATTO** che la nuova sede di segreteria convenzionata di 2<sup>a</sup> classe (avente popolazione superiore a 10.000 abitanti) viene costituita previo contestuale scioglimento della Convenzione di segreteria tra i Comuni di Forlimpopoli e di Santa Sofia, come deliberato da questo Consiglio Comunale al punto precedente, nonchè approvato dall'AGES/Prefettura,

trascorsi almeno 30 giorni dalla comunicazione al Comune di Forlimpopoli della delibera di scioglimento della predetta convenzione di segreteria;

3. **DARE ATTO** che nell'ambito della nuova convenzione di segreteria associata viene stabilito, tra l'altro, che:
  - a. **il Comune capofila della convenzione è il Comune di Bertinoro**, che si farà carico di corrispondere tutti gli emolumenti spettanti al Segretario Generale titolare della convenzione (con conseguente rimborso della quota parte da parte del Comune di Santa Sofia);
  - b. la scadenza naturale della convenzione corrisponde alla cessazione del mandato elettorale del Sindaco del comune capo-fila, intendendosi che la convenzione mantiene validità non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto, potendosi rinnovare con apposite deliberazioni approvate dai Consigli comunali e, comunque, nei termini di legge;
  - c. la ripartizione dei costi è stabilita prevedendo il 60% a carico del comune di Bertinoro ed il 40% a carico del Comune di Santa Sofia.
4. **DARE MANDATO** ai servizi segreteria e finanziario, ognuno per la propria competenza ed in raccordo con gli omologhi responsabili gestionali del Comune di Bertinoro (capofila della convenzione), per la predisposizione degli atti conseguenti e per prevedere nei bilanci finanziari 2023-25 le spese e le entrate connesse alla gestione della segreteria convenzionata.
5. **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Prefettura di Bologna – Ex AGES (Agenzia per la Gestione dell'Albo Regionale dei Segretari Comunali);

Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

Presenti: 11

Favorevoli: unanimità

#### **DELIBERA**

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del TUEL

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
F.to VALBONESI DANIELE

**Il Segretario Comunale**  
F.to PUPILLO MARCELLO

---

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **08/02/2023**

Il Responsabile Servizio Segreteria  
VALERIA BARCHI

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune ([www.comune.santa-sofia.fc.it](http://www.comune.santa-sofia.fc.it)) per gg.15 consecutivi a far data dal **08/02/2023**

Lì **08/02/2023**

Il Responsabile Servizio Segreteria  
VALERIA BARCHI

---

#### La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
  
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria  
F.to VALERIA BARCHI

Allegato A) alla deliberazione di C.C. n.4 del 30/01/2023  
Il Segretario Comunale  
Dr. Marcello Pupillo

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BERTINORO E DI SANTA SOFIA PER LA  
GESTIONE ASSOCIATA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

Il Comune di BERTINORO (FC), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore **Gessica Allegni**, domiciliata presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come "Comune capo-convenzione";

E

Il Comune di SANTA SOFIA (FC), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore **Daniele Valbonesi**, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso;

**PREMESSO:**

- che l'art. 30 del T.U.E.L. (d.lgs 267/2000) consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 comma 3 del TUEL e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 prevedono la possibilità per i Comuni - le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia dell'Albo dei Segretari cc-pp. (ex AGES, ora Ministero dell'Interno) - di stipulare tra loro convenzioni per la gestione associata del Segretario Comunale;
- che la ex *Agenzia per la gestione dei Segretari cc-pp. (ex AGES)* ha disciplinato - con deliberazioni n. 150/1999 e 164/2000 - la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- che le predette convenzioni stipulate fra i Comuni devono stabilire almeno: *le modalità di espletamento del servizio; il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario; la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario; la durata della convenzione; la possibilità di recesso da parte dei comuni; i reciproci obblighi e garanzie;*
- che l'art.16 ter comma 11 del D.L. n. 162/2019 (convertito con Legge n. 8/2020) ed il decreto attuativo D.M. 21.10.2020, hanno approvato e

disciplinato i nuovi criteri di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata;

- che il rapporto di lavoro con il Segretario comunale è disciplinato dai vigenti **CCNL-segretari** del 16.05.2001 e del 17.12.2020), cui si fa riferimento per ogni aspetto avente attinenza con la gestione giuridica ed economica del segretario comunale.

- che con delibere consiliari del Comune di BERTINORO n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e del Comune di SANTA SOFIA n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente eseguibili, è stato approvato il medesimo schema di convenzione per la gestione associata del Segretario comunale ai sensi delle normative sopra richiamate;

- che i predetti Comuni – aventi rispettivamente n. 11069 abitanti e n. 4.061 abitanti (al 31.12.2022) - sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex AGES;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata del Segretario comunale tra i Comuni di BERTINORO E SANTA SOFIA, al fine di avvalersi di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3 del TUEL e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

2. La sede di segreteria convenzionata – avendo un numero di abitanti (somma degli abitanti dei comuni convenzionati) superiore a 10.000 abitanti - risulta essere ascritta alla classe 2<sup>^</sup> (ovvero alla classe che sarà attribuita dalla ex AGES, nel corso della vigenza della convenzione, in base ad eventuali e future evoluzioni delle disposizioni in materia di convenzionamento tra segreterie comunali).

### **Art. 2 - Comune capo-convenzione**

**1. Il Comune capo-convenzione è il Comune di BERTINORO**, in quanto Comune avente maggiore popolazione.

**2. Al Sindaco di Bertinoro – secondo intese stabilite con il Sindaco del Comune di Santa Sofia – spetta la gestione giuridica ed economica del rapporto di servizio con il Segretario comunale (per quanto non di competenza del Ministero dell'Interno/Ex Ages) ed in particolare:**

- a) la nomina e la revoca del Segretario, secondo la disciplina normativa vigente;

- b) il pagamento degli emolumenti spettanti al Segretario ai sensi dei CCNL nazionali di categoria e degli accordi decentrati di categoria e dei provvedimenti attuativi dei medesimi;
- c) la concessione di ferie, congedi, permessi, ed autorizzazioni per eventuali incarichi esterni;
- d) l'erogazione dei buoni pasto, sulla base delle presenze rilevate (con spesa da poter suddividere a rendiconto, tra i comuni convenzionati);
- e) la definizione ed approvazione degli obiettivi di performance annuali, la previsione del fondo per l'indennità annuale di risultato del segretario e la sua liquidazione, secondo le previsioni del CCNL-segretari vigente, nonché secondo la disciplina dei regolamenti organizzativi e del "sistema di valutazione" vigente nel comune capo-fila;
- f) l'attivazione e conclusione di eventuali azioni disciplinari come previsto dal vigente CCNL, avvalendosi dell'UPD;

### **Art. 3 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione è da intendersi valida sino alla fine del mandato del Sindaco del Comune capo-fila di BERTINORO;
2. Deve intendersi che la convenzione mantiene validità non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto, potendosi rinnovare con apposite deliberazioni approvate dai Consigli comunali e, comunque, nei termini di legge;
- 3. La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento** per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche per recesso di uno solo di essi. Il recesso unilaterale di uno dei due Comuni, dovrà essere adottato con atto deliberativo consiliare, prevedendo la cessazione effettiva della convenzione ad una data successiva di almeno 30 giorni.
4. Dell'avvenuto scioglimento della convenzione dovrà essere data notizia, a cura del Comune capo-convenzione, alla Ex Ages presso la Prefettura di Bologna. La convenzione cesserà di produrre i suoi effetti dalla data con cui la Ex Ages prenderà atto, con efficacia costitutiva, delle deliberazioni di scioglimento della convenzione.
5. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila,

in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del TUEL. In ogni caso il segretario può' richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità'.

#### **Art. 4 – Organizzazione del servizio da parte del Segretario**

1. Il Segretario in convenzione assicura la presenza in servizio e la cura delle attività connesse con l'incarico affidato, organizzando il proprio tempo di lavoro in modo flessibile secondo le esigenze dei Comuni convenzionati, garantendo una **distribuzione delle presenze e dell'attività di lavoro per entrambi i Comuni convenzionati**, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi, proporzionale alla quota di riparto della relativa spesa come prevista all'art. 7 della presente convenzione.
2. In caso di concomitanza di impegni il Segretario Comunale terrà conto delle necessità concrete di ciascuno degli Enti interessati, concordando le priorità da privilegiare direttamente con i Sindaci degli Enti.
3. Il Segretario può svolgere parte della sua attività lavorativa in modalità di **“lavoro agile”**, secondo accordi da convenire con i Sindaci, nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti, nonché secondo l'organizzazione dei Comuni convenzionati.
4. La concreta articolazione dell'orario di lavoro, in presenza e/o in lavoro agile, dovrà comunque consentire il recupero delle energie psicofisiche ed il diritto alla disconnessione, conformemente alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
5. Gli enti convenzionati si impegnano a favorire la partecipazione del Segretario alle iniziative di **formazione e di aggiornamento professionale** ed in particolare agli appositi corsi e percorsi formativi organizzati dalla Ex Ages e dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione locale, tenendo conto della organizzazione e esigenze di servizio;
6. Gli enti convenzionati prendono atto che le assenze del Segretario dovute a congedi ordinari, assenze retribuite, malattie, partecipazioni a corsi formativi ecc, possano incidere in misura diversa sul servizio prestato negli enti.
7. **Il calendario dei giorni di presenza e di “lavoro agile”** sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci ed il Segretario comunale; lo stesso potrà essere soggetto a variazioni secondo le necessità del servizio.
8. Il Segretario convenzionato può organizzare e svolgere le attività di sua competenza connesse all'anticorruzione, alla trasparenza, ai controlli interni ed altre attività amministrative/gestionali, attivando particolari

**sinergie tra i Comuni convenzionati**, anche al fine di creare gruppi di lavoro unici e predisporre Piani/programmi che siano funzionali all'attività di entrambi i Comuni.

#### **Art. 5. - Sostituzioni del Segretario**

1. In caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, le funzioni di Segretario saranno svolte dai Vice-segretari individuati nei Comuni convenzionati, ovvero da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco, in base alle vigenti disposizioni.

#### **Art. 6. – Retribuzione economica del segretario**

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni della ex Ageg/Ministero dell'Interno.

2. Il Segretario titolare della sede convenzionata – oltre agli emolumenti previsti dal CCNL per la classe della sede di segreteria convenzionata - ha diritto alla corresponsione dell'autonoma voce **retributiva aggiuntiva per la sede convenzionata** (a norma del vigente art. 45 del CCNL-2001 e degli artt. 105 e 111 del CCNL-2020), nonché delle eventuali:

- a. maggiorazione dell'indennità di posizione per compiti aggiuntivi attribuiti dai Comuni (a norma del vigente art. 41 c.4 del CCNL-2001 e degli artt. 105 e 107 del CCNL-2020)
- b. maggiorazione dell'indennità di posizione per "galleggiamento" con le indennità di posizione dei dirigenti/P.O. dei Comuni convenzionati (a norma del vigente art. 45 del CCNL-2001 e degli artt. 107 e 111 del CCNL-2020)

3. Il calcolo delle indennità di cui al precedente punto avviene secondo le indicazioni/chiarimenti dell'ARAN (pareri AFL 4/2021 5/2021 e 8/2021), restando comunque **a carico del Comune che le fa maturare**, secondo i provvedimenti della rispettiva Giunta e/o del Sindaco (esclusa l'indennità per la sede convenzionata che grava sugli enti convenzionati secondo la percentuale stabilita per il riparto).

4. La corresponsione della **retribuzione di risultato** ex art 42 CCNL-2001 (da stabilire annualmente nella percentuale massima del 10% del monte salari relativo all'anno precedente) avviene, applicando la metodologia valutativa del Comune capo-convenzione, sulla base degli obiettivi affidati da entrambi i Sindaci e della valutazione dei risultati effettuata d'intesa da entrambi i Sindaci, con il supporto tecnico dell'Organismo Interno di

Valutazione del comune capo-fila, assicurando il contraddittorio con il Segretario.

5. I diritti di segreteria saranno ripartiti trimestralmente da ogni singolo Comune e liquidati cumulativamente dal Comune Capofila, previa comunicazione da parte dei Comuni convenzionati e verifica che i medesimi non superino un quinto dello stipendio in godimento ai sensi della legge.

6. Al Segretario spetta il **rimborso delle spese di viaggio** qualora debba recarsi nella stessa giornata dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati, per l'espletamento delle sue funzioni, nonché le spese per missioni e trasferte che – qualora non riguardanti entrambi gli enti - saranno liquidate direttamente dal Comune interessato.

#### **Art. 7. - Riparto delle spese tra i Comuni convenzionati**

1. Le spese per le retribuzioni economiche del Segretario comunale convenzionato di cui all'art.6 – tranne per i casi specificati all'art.6 comma 2 che restano a carico di ciascun Comune - saranno ripartite per il **60 % a carico del Comune di Forlimpopoli e per il 40 % a carico del Comune di Santa Sofia**.

2. Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione che provvederà a compilare e a comunicare all'altro Comune - a cadenza quadrimestrale - il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio di segreteria unitamente al riparto. Il Comune di SANTA SOFIA provvederà al rimborso della quota di propria competenza entro i 30 giorni successivi.

3. **Ciascun Comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico** e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

4. La **riduzione dei trasferimenti statali per il Fondo di Mobilità ex Ages** verrà ripartita tra i comuni con le percentuali del comma V, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 20 febbraio 2013.

5. In caso di scioglimento anticipato della convenzione per qualsiasi causa, ciascun Comune si obbliga al pagamento di tutta la quota di partecipazione finanziaria dovuta sino alla data di esecutività della cessazione della convenzione.

#### **Art. 8 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali ed alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei Segretari comunali e provinciali.

2. Le modifiche alla presente convenzione – se non attendono ad aspetti prettamente organizzativi, di cui resta la competenza alle Giunte e/o ai Sindaci di comune accordo - dovranno essere adottate dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Sezione regionale ex Ages.

3. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei servizi demografici degli enti convenzionati attestanti la popolazione al 31.12.2022, sarà sottoscritta dai Sindaci con firma digitale ed inviata alla ex AGES presso la Prefettura di Bologna, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della tabella All. B del DPR n. 642/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di BERTINORO

Comune di SANTA SOFIA

Il Sindaco - Gessica Allegni

Il Sindaco - Daniele Valbonesi

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)